

A TUTTI I SOGGETTI INTERESSATI

Milano, 5 aprile 2012

Oggetto: Contributo ambientale Conai: formule agevolate riservate agli imballaggi riutilizzabili impiegati nell'ambito di particolari circuiti. Delibera CdA Conai del 21 marzo 2012.

Alla luce degli approfondimenti svolti con l'ausilio di Associazioni imprenditoriali di categoria e di aziende operanti nel settore degli imballaggi riutilizzabili, il Consiglio di Amministrazione del Conai, con delibera del 21 marzo scorso:

- ha confermato il requisito di non assoggettabilità a Contributo ambientale per gli imballaggi impiegati nell'ambito di un ciclo produttivo o rete commerciale;
- ha introdotto una particolare formula di assoggettamento a Contributo ambientale per gli imballaggi riutilizzabili impiegati in sistemi di restituzione particolarmente virtuosi dal punto di vista ambientale.

Quanto sopra, sulla base delle prerogative e competenze riservate al Consiglio di Amministrazione Conai dal 5° comma dell'art. 14 dello Statuto e nell'ambito del processo di semplificazioni ed agevolazioni a vantaggio dell'intero sistema consortile.

a. Imballaggi riutilizzabili impiegati nell'ambito di un ciclo produttivo o rete commerciale (non assoggettamento a C.a.C.)

Conai, fin dall'avvio del sistema consortile, ha escluso dall'applicazione del Contributo ambientale gli imballaggi riutilizzabili impiegati "all'interno di un ciclo produttivo per movimentare prodotti internamente alle aziende e non per contenere beni destinati alla vendita".

Si tratta, in particolare, di imballaggi riutilizzabili, strutturalmente concepiti per un uso generalmente pluriennale (secondo le casistiche più ricorrenti riscontrate: casse di varie dimensioni in plastica e pallets in legno o plastica) adibiti alla movimentazione di merci (dalle materie prime ai prodotti finiti) nell'ambito di un sito produttivo/logistico, inteso come stabilimento industriale o polo logistico.

CONAI - Consorzio Nazionale Imballaggi

Sede operativa:
Via Pompeo Litta, 5 - 20122 Milano
Tel. 02.54044.1 - Fax 02.54122648
Fax dichiarazioni 02.54122.656/680

Sede legale:
Via Tomacelli, 132 - 00186 Roma
Tel. 06.684141
Fax 06.68809630

C.F. e P.IVA 05451271000
REA 888272
R.l. Roma

www.conai.org



Con la citata delibera del 21 marzo scorso, il Consiglio di Amministrazione Conai ha inteso confermare il requisito di non assoggettabilità a Contributo ambientale per gli imballaggi riutilizzabili impiegati all'interno di un "ciclo produttivo" o "circuito commerciale" "chiuso" e "controllato", ferma restando la loro natura di imballaggio, atteso che gli stessi articoli sono adibiti e reimpiegati per il trasporto di merci (dalle materie prime ai prodotti finiti). Nel contempo, il Consiglio di amministrazione ha precisato che per utilizzo in un "ciclo produttivo" o "circuito commerciale" deve intendersi l'impiego di un imballaggio riutilizzabile:

- a) sia – come da prassi vigente - nell'ambito di uno stesso stabilimento industriale o di un medesimo polo logistico (appartenenti allo stesso soggetto giuridico);
- b) sia – per il futuro - tra più unità locali (siti produttivi, poli logistici, punti vendita) appartenenti allo stesso soggetto giuridico o al medesimo gruppo/rete industriale o commerciale.

b. Imballaggi riutilizzabili impiegati nell'ambito di circuiti particolarmente virtuosi dal punto di vista ambientale (assoggettamento a C.a.C. a fine vita dell'imballaggio).

Per gli imballaggi riutilizzabili impiegati in sistemi di restituzione puntualmente controllati, certificati/verificabili (tipo noleggio o mediante analoghe forme commerciali con trasferimenti a titolo non traslativo della proprietà), il Consiglio di amministrazione Conai, ha altresì deliberato, **con decorrenza 1° aprile 2012:**

- l'applicazione del Contributo ambientale Conai nel momento in cui l'imballaggio, facente parte dell'intero parco circolante, termina effettivamente il suo ciclo di riutilizzo o risulta comunque disperso o fuori dal circuito. Ne consegue che, il proprietario dell'imballaggio riutilizzabile non deve versare il Contributo ambientale al Conai (al momento dell'immissione al consumo) o al fornitore (che effettua la prima cessione), ma si impegna a dichiararlo e versarlo in seguito direttamente al Conai;
- la dichiarazione e il versamento dovranno comprendere anche gli imballaggi smaltiti o riciclati a proprie spese, qualora lo stesso proprietario non sia in grado di documentare idoneamente l'impiego della materia prima (ottenuta dal riciclo degli imballaggi) per la produzione di altri imballaggi reimmessi nello stesso circuito.



Per evitare fenomeni di evasione o elusione di contributo ambientale con contestuale rischio di sleale concorrenza tra operatori dello stesso settore, il Consiglio ha ravvisato l'opportunità di concedere tali formule agevolative ai soggetti che siano effettivamente in grado di tracciare puntualmente gli imballaggi facenti parte del parco circolante.

Vi invitiamo, pertanto a contattare i nostri uffici (tel. 02.54044274/287, fax 02.55194306. e-mail: infocontributo@conai.org, citando nell'oggetto "imballaggi riutilizzabili- Delibera 21.03.2012") per gli eventuali approfondimenti di interesse e per la verifica di sussistenza dei requisiti per usufruire delle agevolazioni sub a) e/o b), in funzione delle peculiarità del circuito o dei circuiti di riutilizzo posti in essere. In tale ambito, Vi saranno fornite le relative istruzioni operative di dettaglio per formalizzare la procedura.

Il Consiglio di Amministrazione Conai, infine, ha confermato l'intenzione di estendere la formula premiante di applicazione del contributo ambientale (sub b) anche ad altri sistemi nei quali gli imballaggi sono comunque reimpiegati in circuiti chiusi ma con una filiera che coinvolge un numero di soggetti (dal produttore dell'imballaggio al consumatore finale, come nel caso dei sistemi di restituzione diffusi nel settore della distribuzione di bevande) in genere superiore a quelli che utilizzano circuiti del tipo sopra esaminati e per i quali sussistono maggiori difficoltà a monitorare/tracciare puntualmente il parco circolante degli imballaggi. Al riguardo saranno quindi svolti – a partire dai prossimi giorni - ulteriori approfondimenti per acquisire, anche attraverso alcune associazioni di categoria di riferimento, dati di settore principalmente sulla durata degli imballaggi riutilizzabili (in genere casse in plastica, bottiglie di vetro, pallets in legno o plastica), in modo da determinare percentuali "standard" per ciascun materiale o tipologia di imballaggio, con l'obiettivo di semplificare al massimo -per i proprietari utilizzatori- le procedure di dichiarazione del Contributo ambientale Conai ed i conseguenti obblighi di rendiconto sulla congruità delle dichiarazioni.

Cordiali saluti,

Valter Facciotto
Direttore Generale